

Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 1 luglio 2024 – Disposizioni attuative dell'imposta minima nazionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

ONERI INTRODOTTI

L'imposta minima nazionale è rivolta alle imprese italiane appartenenti a grandi gruppi (multinazionali ed interni), soggetti alle regole della global minimum tax, che scontano in Italia un'imposizione sui redditi effettiva inferiore all'aliquota del 15 per cento. I gruppi interessati ad avvalersi della semplificazione del "Porto sicuro" disciplinata nel D.M. 1 luglio 2024 esercitano un'opzione nella comunicazione rilevante di cui all'articolo 51 del d. lgs. n. 209/2023.

Riferimento normativo interno: **art. 18 del D. Lgs. n. 209/2023 e articolo 9 del D.M. 1 luglio 2024**

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: **Onere disciplinato nell'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 209/2023 e nell'articolo 9 del D.M. 1 luglio 2024, emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del Decreto Legislativo n. 209/2023.** A seguito di apposita opzione, il gruppo può assumere l'importo pagato a titolo di imposta minima nazionale pari all'imposizione integrativa complessivamente dovuta in Italia. L'opzione, con validità per un esercizio e rinnovabile, è esercitata dall'impresa dichiarante nella comunicazione di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 209/2023. Le modalità, gli elementi e le condizioni per la trasmissione della suddetta comunicazione rilevante all'Agenzia delle entrate e della dichiarazione fiscale riguardante l'imposta minima nazionale dovuta dal gruppo multinazionale o nazionale saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.